

# COMUNE DI MAGLIONE

( Città Metropolitana di Torino )

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MAGLIONE E LA SOCIETA' "GAIA SRL" PER LA CONCESSIONE D'USO DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN RECUPERO AMBIENTALE.

## PREMESSO

- che il Comune di Maglione è proprietario dei fondi siti in Comune di Maglione identificati ai mappali n.73-74-75-76-79-80-127-189-190-191-192-193-194 del foglio n. 17 del Catasto Terreni di Maglione;
- che la Società "C. & G. AMBIENTE SRL" svolge la propria attività, per quanto oggi di interesse, sui terreni sopra indicati siti in Comune di Maglione (TO), giusta Convenzione, in data 30.06.2017, per la concessione d'uso di terreni di proprietà comunale per la realizzazione e la gestione di un recupero ambientale R10;
- che oltre a ciò, la "C & G AMBIENTE SRL" è titolare unica della seguente autorizzazione: Città Metropolitana di Torino, 24 settembre 2018 - Recupero di rifiuti non pericolosi – Tipologia di rifiuto All.1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i. – Codici CER 100202 – 170504 – Scorie di acciaierie, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti – Terre e rocce da scavo – Quantità totale di rifiuti stimata al fine del riempimento dell'attuale cavità: 125.000 t – Data di efficacia 10/09/2018 – Rinnovo entro il 09/05/2023, come da documentazione che si allega al presente atto sotto la lettera A);

- che la Società " C&G AMBIENTE S.r.l.", in data 30.09.202, ha affittato il ramo di azienda inerente l'attività di cui sopra, alla Società "GAIA SRL" con sede in Brescia (BS) Via Bose n.1/BIS, contratto Rep. N. 6355 – registrato a Brescia il 04.10.2021, di cui si riporta in allegato il certificato sotto la lettera B);

### TUTTO CIO' PREMESSO

#### TRA

1) " GAIA SRL" con sede in Brescia (BS) Via Bose n.1/BIS, capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero) interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia 04300170984, Numero REA: BS-604015, qui rappresentata dall'amministratore unico Signor VENTURINI STEFANO, nato Orzinuovi (BS) il 21.11.1978, di cittadinanza italiana, Codice Fiscale VNT SFN 78S21 G149V,

#### E

2) Il COMUNE DI MAGLIONE (TO), codice fiscale n. 019561709011, rappresentato dal Sig. Pier Franco CAUSONE, nato a Maglione, il 3 ottobre 1950, il quale interviene in questo atto in qualità di funzionario Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Maglione ;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
- 2) Il Comune di Maglione concede alla società "GAIA SRL", con sede a Brescia (VC), Via Bose n. 1/Bis - P.iva 04300170984 - l'uso dei terreni di proprietà comunale indicati in premessa al fine di terminare il "recupero ambientale con rifiuti speciali non pericolosi", in forza del contratto di affitto di ramo di azienda fatto con la società " C&G AMBIENTE SRL " di cui in premessa, da

configurarsi quale attività di smaltimento del tipo "R10" (ex allegato C alla parte IV del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.).

- 3) La società "GAIA SRL " si impegna, a seguito della firma della presente , di richiedere la volturazione dell' autorizzazione in capo a " C&G AMBIENTE SRL " a favore di " GAIA SRL " .
- 4) La coltivazione del recupero ambientale avverrà secondo le indicazioni contenute nell' autorizzazione che è stata rilasciata dalla Città Metropolitana a favore di "C&G AMBIENTE SRL " e verrà volturata a "GAIA SRL " .
- 5) La società "GAIA SRL " si rende disponibile, successivamente al recupero ambientale, a presentare al Comune di Maglione un nuovo progetto sulla stessa area per un 'attività in ambito ambientale ecologico.
- 6) La società si impegna al conferimento delle sole tipologie di rifiuto già autorizzate dalla Città Metropolitana di Torino a "C&G AMBIENTE SRL " .
- 7) La società "GAIA SRL " s 'impegna in favore del Comune di Maglione, per il disagio ambientale prodotto, a prendersi onere dei lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel concentrico, così come da preventivi agli atti del comune, fino ad un importo massimo pari ad € 38.361,00. Qualora il Comune dovesse realizzare i lavori di che trattasi attraverso altre fonti di finanziamento, potrà richiedere alla società "GAIA SRL " , l'effettuazione di altri lavori, per pari importo, oppure il versamento diretto delle somme equivalenti.
- 8) La società "GAIA SRL " si impegna, inoltre, a sbancare il materiale presente sulla S.P. 78, come richiesto dal comune di Maglione, al fine di migliorare la visibilità legata alla viabilità, secondo le prescrizioni di apposito progetto che verrà redatto dall'Ufficio Tecnico comunale.

- 9) E' fatto divieto alla società concessionaria di cedere ad altri il presente contratto senza il consenso espresso della Città di Torino e del Comune di Maglione, da formalizzarsi con espresso atto deliberativo.
- 10) La società concessionaria si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non arrecare danni a beni di proprietà comunale esistenti nell' area concessa e limitrofa.
- 11) La società concessionaria solleva il Comune di Maglione da ogni responsabilità connessa alla gestione dell'impianto nonché per tutti gli eventuali danni che possano derivare a cose o persone dalla gestione dell' impianto stesso.
- 12) La società concessionaria non potrà apportare alcuna modifica agli impianti autorizzati, senza che le suddette modifiche siano state oggetto di nuova autorizzazione dell'Ente preposto e dell' Amministrazione Comunale di Maglione, a mezzo di apposito atto deliberativo.
- 13) La società concessionaria s'impegna a consentire l'accesso alla struttura da parte del personale incaricato dall'Amministrazione concedente, per l'esecuzione dei rilievi, controlli e misure ed a fornire, nel contempo, idonea assistenza tecnica.
- 14) La società concessionaria s'impegna a dismettere l'impianto immediatamente qualora motivi di salute pubblica, pubblica incolumità o protezione ambientale rendessero necessario un provvedimento in tal senso, da parte delle Autorità competenti in materia. Nulla potrà essere preteso dalla Società in merito ai rami versati come indennizzo per il disagio ambientale prodotto.
- 15) Il Comune di Maglione si riserva la facoltà di far eseguire, a cura e spese del concessionario, ogni analisi o controllo ritenuto necessario, previa richiesta da formulari alla società e da trasmettere anche a mezzo posta elettronica certifi-

cata. Per le comunicazioni di cui al presente atto, gli indirizzi PEC di riferimento sono :

- Per la società: .....

- Per il Comune: [protocollo.maglione@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.maglione@cert.ruparpiemonte.it)

- 16) La società si impegna a dare inizio a quanto richiesto al punto precedente entro 48 ore dalla richiesta; l'inerzia della società legittima il Comune ad attivarsi in autonomia con attribuzione in danno delle spese supportate.
- 17) La società si farà carico, propria cura e spese, senza alcun onere per il Comune, di tutti gli interventi e lavori necessari alla realizzazione di quanto previsto dal progetto autorizzato.
- 18) La durata della presente convenzione è stabilita in 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di volturazione dell'autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino per la coltivazione del recupero ambientale, da comunicarsi tempestivamente al Comune di Maglione tramite PEC.
- 19) La presente convenzione si rinnoverà, a mezzo espresso atto deliberativo, nel caso in cui l'autorizzazione alla coltivazione del recupero ambientale non dovesse essere volturata a "GAIA SRL " entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula della presente convenzione.
- 20) Dal momento della sua efficacia, ovvero dalla data di rilascio della Volturazione dell'autorizzazione (oggi in capo alla società "C&G AMBIENTE SRL ") a favore della società "GAIA SRL ", tutti i rapporti ed oneri esistenti tra il Comune di Maglione e la società "C&G AMBIENTE SRL " vengono meno e verranno sostituiti da quelli pattuiti nella presente convenzione tra il Comune di Maglione e la società "GAIA SRL ".
- 21) Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione, precedenti e seguenti, nessuna esclusa, comprese quelle di registrazione, bolli e diritti, sono a carico del concessionario.

Maglione, Li \_\_\_\_\_

“ GAIA SRL “ : (Stefano VENTURINI ) \_\_\_\_\_

COMUNE DI MAGLIONE :(Pier Franco CAUSONE ) \_\_\_\_\_